

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI  
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE  
E NEI SERVIZI DEL COMUNE**

## Definizioni

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Ambiti di applicazione del regolamento

Art. 4 – Gratuità della prestazione del volontario singolo

Art. 5 – Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico

Art. 6 – Albo dei volontari singoli

Art. 7 – Modalità e criteri di affidamento degli incarichi

Art. 8 – Rimborsi

Art. 9 – Requisiti soggettivi

Art. 10 – Doveri del volontario

Art. 11 – Accordo tra amministrazione e volontario

Art. 12 – Rinuncia e revoca

Art. 13 – Disposizioni in materia di responsabilità

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Art. 15 – Entrata in vigore e sperimentazione

## ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune, ispirandosi alla Carta dei Valori del Volontariato, valorizza l'attività di volontariato svolta nel territorio comunale da tutti i cittadini che ne diano disponibilità e diretta al conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e la tutela del bene comune e la costruzione di una comunità più coesa e solidale.
2. Nell'ambito di un welfare pensato per creare valore sociale, capacitazione delle persone e rafforzamento del rapporto di reciprocità tra individui e contesto sociale, al fine di valorizzare risorse preziose per la comunità e a restituire dignità a chi rischia di restare nell'emarginazione e nell'isolamento, il Comune di Nibbiola attraverso il presente regolamento intende inoltre stimolare le capacità e le disponibilità delle persone che, attraverso misure di sostegno al reddito, beneficiano dell'assistenza di servizi sociali.
3. Quanto contenuto nel presente regolamento si applica all'attività di volontariato svolta in forma singola, mentre per le attività svolte in forma associata vale quanto previsto nelle apposite convenzioni.
4. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

## ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali e per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile, attiva forme di collaborazione con volontari iscritti nell'apposito Albo dei volontari singoli per attività di pubblica utilità.

## ART. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di pubblica utilità di cui all'articolo 2 sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:

### Settori Sociale e Culturale

- A) accompagnamento alunni a scuola (es. pedibus);
- B) assistenza agli alunni all'esterno delle scuole pubbliche;
- C) supporto all'organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali;
- D) assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi;
- E) assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.);
- F) attività di supporto a uffici e servizi comunali, ad esclusione del volontariato politico.

### Settori Tecnico e Ambientale

- A) piccole manutenzioni di aree pubbliche destinate allo svago e alla ricreazione;
- B) vigilanza e pulizia strade e marciapiedi (anche in caso di neve) e pulizia dei fossati;
- C) vigilanza fossati e corsi d'acqua al fine della prevenzione con obbligo di segnalazione all'ufficio tecnico di eventuali situazioni critiche (presunti abusi, presenze di arbusti o materiali che possano creare ostacolo al deflusso delle acque, ecc.);
- D) piccole manutenzioni a strutture pubbliche e immobili di proprietà comunale;

- E) supporto e collaborazione con la polizia locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante cerimonie religiose e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e civile;
- F) attività di supporto a uffici e servizi comunali, ad esclusione del volontariato politico.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività, pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica al presente Regolamento.

E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile, in quanto regolato da specifica normativa.

#### ART. 4 – GRATUITA' DELLA PRESTAZIONE DEL VOLONTARIATO SINGOLO

1. Per attività di volontariato singolo deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono essere considerate rapporto di lavoro dipendente, né essere considerate come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare né la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

#### ART. 5 – QUALIFICAZIONE GIURIDICA E FISCALE DELL'INCARICO

1. L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
  2. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
  3. La durata dell'incarico sarà stabilita di volta in volta dal Comune
- L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

#### ART. 6 – ALBO DEI VOLONTARI SINGOLI

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di pubblica utilità.  
L'adesione dei cittadini avviene su domanda.
2. Presso il Comune è istituito l'Albo comunale dei volontari singoli per attività di pubblica utilità, al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
3. Il Comune tiene aggiornato l'Albo con gli impieghi dei volontari, le rinunce e le nuove iscrizioni.
4. Il Comune provvede alla copertura assicurativa dei rischi per infortunio, per morte, per invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) senza nessun onere a carico dei volontari iscritti nell'Albo comunale e comunque limitata esclusivamente al periodo di effettiva attività, oltre al tempo di andata e ritorno dal luogo di intervento.

## ART. 7 – MODALITA' E CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Comune svolge i seguenti compiti:

- a) accertare direttamente, attraverso un colloquio o tramite i servizi pubblici competenti, che i volontari da inserire nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni professionali e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) valutare i rischi connessi all'attività del volontario ed assumere il ruolo di datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza luoghi lavoro;
- c) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette (compreso il rispetto delle normative specifiche di settore);
- d) verificare i risultati delle attività svolte.

2. All'inizio delle attività il Comune predispose con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

3. L'organizzazione dei servizi comunali che prevedono l'impiego dei volontari viene programmata in relazione alle esigenze del Comune e alla disponibilità dei volontari.

4. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività l'integrale accettazione scritta del presente regolamento da parte del volontario.

5. Il Comune avrà cura di dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 7, dei mezzi di lavoro previsti nel programma operativo di cui al comma 2 nonché di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività svolta e renda i volontari riconoscibili da terzi.

6. Il Comune deve fornire ai volontari informazioni generali sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

7. I volontari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

## ART. 8 – RIMBORSI

Nessun rimborso spese è dovuto al volontario, tranne le spese anticipate dallo stesso e concordate con il responsabile di riferimento.

## Art. 9 – REQUISITI SOGGETTIVI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) residenza in un comune italiano;
- b) regolare titolo al soggiorno;
- c) età non inferiore ad anni 18;
- d) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico.

## ART. 10 – DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Nell'espletamento della propria attività i volontari iscritti all'Albo comunale si ispirano ai doveri della correttezza nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza e buon senso.
2. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

## ART. 11 – ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARIATO

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione fra il Comune e singoli volontari, viene sottoscritto un accordo o un patto di servizio riguardante:

per il Comune:

- a.1) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- a.2) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- a.3) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- a.4) la copertura assicurativa di cui all'articolo 6, comma 4;
- a.5) l'impegno a fornire ai volontari il materiale e le informazioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7;
- a.6) l'impegno a rilasciare, su richiesta del volontario, una dichiarazione dell'opera specifica di volontariato prestata, al fine di poterla produrre come referenza in un curriculum vitae o per il conseguimento di crediti formativi a scuola;

per il volontario:

- b.1) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e di tutela ambientale, sono gratuite e non hanno alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b.2) l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il personale del Comune, nell'ambito dei programmi impostati dal Comune assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo e negli orari stabiliti ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- b.3) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- b.4) l'impegno a segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale;
- b.5) l'impegno a segnalare tempestivamente al Comune la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
- b.6) l'impegno a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo;
- b.7) l'impegno ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- b.8) la dichiarazione che avrà cura dei mezzi e delle attrezzature avute in affidamento per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario fino alla loro riconsegna;
- b.9) l'impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 7, comma 7.

## ART. 12 – RINUNCIA E REVOCA

1. La cancellazione dei volontari dall'Albo viene disposta dal Comune per le seguenti cause:
  - a) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
  - b) accertate negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
  - c) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità;
  - d) richiesta scritta del volontario comunicata al Comune.

## ART. 13 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi. I volontari che collaborano col Comune rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
2. I volontari che collaborano col Comune assumono la qualità di custodi dei beni ricevuti in affidamento, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità pretesa al riguardo.

## ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal Comune nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati non riservati possono essere trattati per le informazioni di cui all'articolo 13.
3. I volontari possono accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione.

## ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verificherà l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.